

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti dicembre duemiladiciassette (20.12.2017).

Alle ore diciannove e dieci.

In Trescore Balneario, piazza Salvo d'Acquisto 80.

Innanzi me Avv.Salvatore Lombardo, Notaio in Gazzaniga, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, certo della identità personale dell'infrascritto comparente.

E' PRESENTE

* Moretti Paolo, nato il 30 agosto 1969 a Bergamo, domiciliato presso la sede della società di cui infra.

Il predetto comparente, quale Amministratore Unico e Rappresentante della società:

"VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L."

con sede a Trescore Balneario, piazza Salvo D'Acquisto 80, capitale sociale euro 120.072, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo, società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento, cf.02544690163;

mi richiede di ricevere e redigere il verbale dell'assemblea dei soci della suddetta società, limitatamente agli infrascritti punti dell'ordine del giorno (in seduta straordinaria), della quale assemblea, a termini di Statuto, assume la Presidenza e dà atto che:

- è stata regolarmente convocata tramite PEC, in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea dei soci della detta società per discutere e deliberare sull'infrascritta parte dell'ordine del giorno;

- alla odierna assemblea partecipa una quota del capitale sociale pari a complessivi euro 105.632,39, portato, in proprio, dai soci:

Consorzio Servizi della Val Cavallina per euro 91.187,29;

Unione Comuni Media Val Cavallina pe euro 1.560;

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per euro 1.207,20;

Comune di Costa Volpino per euro 3.521,51;

Comune di Riva di Solto per euro 853,18;

Comune di Trescore Balneario per euro 520;

Comune di Lovere per euro 2.623,21;

Comune di Cenate Sopra per euro 520;

Comune di Berzo San Fermo per euro 520;

Comune di Ranzanico per euro 520;

Comune di Scanzorosciate per euro 520;

Comune di Grone per euro 520;

Comune di Casazza per euro 520;

Comune di Endine per euro 520;

Comune di Entratico per euro 520;

- l'organo amministrativo è da se stesso rappresentato;

- è presente l'intero Collegio Sindacale;

- l'assemblea, quindi, è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente argomento:

ORDINE DEL GIORNO

"1) Modifiche dello Statuto sociale."

Il Presidente, presa la parola, riferisce all'Assemblea che la recente normativa

in materia di servizi pubblici locali prevede che le amministrazioni aggiudicatrici che intendono effettuare affidamenti *in house* debbano richiedere l'iscrizione in apposito elenco tenuto da ANAC, la quale è tenuta a verificare il possesso da parte della società affidataria dei requisiti per l'affidamento diretto, come precisati dall'ordinamento comunitario e, più recentemente, dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n.50/2016), dal Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs n.175/2016) e dalla stessa ANAC (deliberazioni n.235 del 17 febbraio 2017 e n.951 del 20 settembre 2017).

Pertanto è sorta la necessità di adeguare lo statuto della società alle indicazioni in tema di affidamento "*in house*" di recente introdotte nelle predette sedi, con particolare riferimento alle caratteristiche del sistema di controllo che gli enti soci devono poter svolgere sulla società in termini "analoghi" a quelli esercitati sui propri servizi.

A tal fine il Presidente propone all'assemblea l'approvazione del Nuovo Testo di Statuto Sociale già portato a conoscenza dei soci stessi.

A questo punto l'assemblea, invitata a votare, ad unanimità

DELIBERA

* di adottare il nuovo Statuto Sociale che si allega al presente atto con la lettera "A", omessane la lettura per avermi il comparente dispensato.

Null'altro essendovi da deliberare relativamente al suddetto argomento all'ordine del giorno, l'assemblea in seduta straordinaria viene chiusa alle ore diciannove e trenta.

Io Notaio ricevo quest'atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto al comparente.

Sottoscritto alle ore 19,30.

Esso occupa quattro pagine di un foglio.

F.to Paolo Moretti. Notaio Salvatore Lombardo.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO RACCOLTA N.29.291

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art.1

E' costituita una Società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, interamente posseduto da Enti Pubblici Locali, nella definizione portata dall'art.2 comma I, T.U.E.L., denominata: "VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L."

Non è in alcun caso ammessa la partecipazione di privati o di enti diversi o comunque di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare qualsivoglia forma di incompatibilità rispetto al perseguimento dello scopo sociale o qualsiasi forma di inottemperanza o elusione o violazione della vigente normativa applicabile alle società pubbliche costituite secondo il modello "in house providing".

Art.2

La Società ha per oggetto esclusivo la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonchè l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, e quindi più dettagliatamente:

a. la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio o di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, compostaggio, trattamento, inertizzazione, discarica, termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati, la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia e grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;

b. l'intermediazione ed il commercio, anche senza detenzione, di rifiuti (merci e materiali di qualsiasi genere, specie e natura), la vendita nei confronti di terzi di sostanze, materiali od oggetti che abbiano cessato la qualifica di rifiuto;

c. la raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, intermediazione di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, anche per conto di terzi, nei limiti previsti dalla legge;

d. la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti, ivi compresa la gestione e manutenzione dei reticoli idrografici di competenza degli enti locali;

e. la costruzione, la manutenzione, la gestione di impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione dei gas, anche liquefatti, il loro commercio e distribuzione;

f. la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti per la produzione, la consumazione, il recupero e la distribuzione di fonti energetiche anche alternative da destinare ad impianti ed edifici pubblici o privati, compresa la gestione di centrali termiche e di impianti di riscaldamento (gestione del calore);

g. l'ideazione, la produzione, l'aggiornamento, la gestione, l'assistenza e la manutenzione di "software", anche su licenze di terzi, per la fornitura, la gestione, l'assistenza e la manutenzione di "hardware"; tali attività potranno essere effettuate mediante un centro servizi informativo;

h. l'edificazione e ristrutturazione di immobili pubblici o di interesse pubblico, nonché i relativi impianti accessori, interni ed esterni, necessari al servizio pubblico gestito;

i. la partecipazione ad accordi di programma o intese tra soggetti pubblici e privati per il raggiungimento di finalità pubbliche ai sensi dell'art.11 Legge n.241/1990 e dell'art.34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

j. l'attività di autotrasporto di cose a favore di terzi;

k. la pulizia, gestione e manutenzione di parchi, giardini, vie e parcheggi nonché di stabili civili ed industriali;

l. l'attività per l'incremento dell'efficienza energetica, consistente nell'analisi dei consumi energetici, nella progettazione, nella realizzazione e la gestione e manutenzione degli interventi in campo energetico, con finanziamento parziale o totale degli stessi con assunzione eventuale di rischio operando in tale veste come E.S.CO. (Energy Service Company).

m. la gestione dei servizi cimiteriali e funebri, e in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali; svolgimento di operazioni cimiteriali; tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; gestione delle attività strumentali e connesse ai servizi cimiteriali e funebri, compresa l'attività di sportello, di fatturazione e di riscossione delle concessioni; manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva;

n. l'attività, affidata dagli enti soci, di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento nonché la gestione delle entrate connesse alle attività indicati alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, nonché partecipare ad enti, associazioni o società, che abbiano scopo analogo, affine o strumentale al proprio, fatti salvi eventuali limiti di legge e purché, in ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, essendo la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art.3

La Società ha sede in Trescore Balneario (BG).

Essa ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze necessarie allo svolgimento della attività sociale e della prestazione dei servizi a favore degli enti pubblici locali soci.

Art.4

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso l'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

Art.5

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci a termine di Legge.

CAPITALE

Art.6

Il capitale sociale è di euro 120.072 (centoventimilasettantadue) diviso in

quote ai sensi di Legge e in ragione delle finalità della società può essere posseduto solo da enti locali e loro unioni, assicurazioni o società.

Art.7

Il capitale sociale può essere aumentato in funzione delle necessità operative della Società.

In ragione delle finalità strumentali di supporto per la Comunità della Val Cavallina e per gli enti locali aderenti alla Società nonché della natura organizzativa in house della gestione dei servizi pubblici prestati, possono assumere la qualità di soci esclusivamente enti locali, territoriali interessati all'esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e degli altri servizi di pertinenza della Società, ovvero le loro associazioni, consorzi e società di riferimento nei settori dei servizi pubblici locali, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del presente statuto. È fatto espresso divieto di cessione delle quote sociali a soggetti diversi da quelli sopra citati.

In caso di aumento di capitale potranno essere accettati conferimenti da parte di soggetti nella definizione di cui al precedente art.1 comma I.

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi - purché in possesso delle qualifiche di cui all'art. 1 del presente statuto - di tutto o parte dell'importo in aumento, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.2482-ter C.C.

La relativa deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

La trasferibilità totale o parziale delle quote sociali è soggetta alle seguenti limitazioni:

- il socio che intende alienare la propria quota è tenuto ad offrirla in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel Registro Imprese.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, il di lui diritto si accresce agli altri soci che intendano esercitarlo ed in via fra la loro proporzionale;

- l'offerta di vendita deve essere comunicata all'organo di Amministrazione, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento, nonché gli estremi dell'acquirente;

- l'organo di Amministrazione comunicherà la proposta di vendita a tutti i soci, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal Registro Imprese;

- l'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata, pure con avviso di ricevimento, consegnata alle poste non oltre i trenta giorni dalla data di cui al precedente punto. Se entro detto termine nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione il socio offerente sarà libero di vendere o trasferire a terzi la propria quota entro il perentorio termine di sei mesi, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci e fermo restando quanto previsto al punto seguente.

Decorso tale termine, senza aver perfezionato la vendita, il socio alienante dovrà nuovamente rinnovare l'opzione ai soci prima di alienare la propria quota;

- il socio non può, senza il consenso della maggioranza dei soci, espresso an-

che per lettera, sottoporre a pegno volontariamente tutto o parte della propria quota o costituirla in garanzia o usufrutto.

Art.8

La Società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. Tali fondi potranno essere acquisiti a titolo di finanziamento fruttifero o infruttifero, nonché a titolo di versamenti in conto capitale infruttifero ai sensi dell'art.43 T.U.I.R. D.P.R. n.917/1986, sia in un caso che nell'altro con possibilità di restituzione, sulla base di quanto verrà deliberato dall'assemblea. In caso di versamenti in conto capitale infruttifero ai sensi dell'art.43 T.U.I.R. D.P.R. n.917/1986, i soci potranno deliberare di trasferire, in tutto o in parte, detti versamenti ad aumento del capitale sociale od a copertura delle perdite di esercizio.

ASSEMBLEA

Art.9

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alle disposizioni di Legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni assembleari sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale posseduto dai presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale od altrove - purché nella Provincia ove ha sede la Società - nei casi stabiliti dalla Legge e viene presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in difetto da chi è designato dall'assemblea stessa che nominerà anche un Segretario.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera raccomandata inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento:

c) posta elettronica certificata o posta elettronica semplice purché il destinatario comunichi l'avvenuta ricezione.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare la validità dell'assemblea, la regolarità di eventuali deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare alla stessa e di regolare l'andamento dei lavori e della votazione, sottoscrivendo per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro verbale delle assemblee.

In mancanza di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi (se nominati) sono presenti ovvero, per dichiarazione del pre-

sidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad Amministratori, ai Sindaci o al revisore, se nominati.

Art.10

Nel rispetto delle prerogative attribuite al Comitato di indirizzo e controllo, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Nei casi previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori ovvero un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni sono assunte dai soci mediante delibera assembleare.

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei soci. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 Cod. Civ.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

AMMINISTRAZIONE

Art.11

La Società è amministrata, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione nei casi e nel numero consentiti dalla legge, nominati dall'assemblea previa designazione da parte del Comitato di indirizzo e con-

trollo. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione durano in carica sino all'approvazione del bilancio afferente al terzo esercizio.

Gli amministratori possono essere non soci.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa; essi non devono trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità o incompatibilità e non devono essere soggetti a divieti di attribuzione di tale incarico previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

In caso di organo di amministrazione collegiale, il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione previa designazione da parte del Comitato di indirizzo e controllo. La eventuale previsione, da parte del Consiglio stesso, della carica di Vice-Presidente deve intendersi esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In caso di organo di amministrazione collegiale, deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, nei termini previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

Art.12

Ai membri dell'organo di amministrazione spetta il compenso che verrà determinato, anche complessivamente ex art. 2389 cod.civ., dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile; ai consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, nessun Amministratore è vincolato dal divieto di cui all'art.2390 del Codice Civile.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Art.13

In caso l'Organo Amministrativo sia composto da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso - può eleggere un segretario, anche tra persone estranee alla Società, nonché un solo consigliere delegato oppure può conferire deleghe al Presidente. In quest'ultimo caso, è necessaria la previa autorizzazione dell'assemblea, adottata nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comitato di indirizzo e controllo.

Art.14

Il Presidente o in sua assenza o impedimento il consigliere delegato se ci sia, o il consigliere più anziano di età, convoca il Consiglio ogni qualvolta occorra e convenga oppure quando due consiglieri facciano richiesta per iscritto indirizzandola al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta.

In caso urgente, le convocazioni possono farsi per via posta elettronica certificata o via posta elettronica semplice purchè con la conferma di ricezione da parte del destinatario fino al giorno precedente la seduta stessa.

Alle riunioni sono allo stesso modo invitati i Sindaci, se nominati.

Art.15

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti; in caso di parità di votazione prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni devono constare dal verbale firmato da chi presiede la riunione.

ne del Consiglio ed iscritto nell'apposito libro verbali.

Art.16

L'organo di Amministrazione, nel rispetto delle prerogative attribuite al Comitato di indirizzo e controllo, è investito dei conseguenti poteri, con tutte le conseguenti facoltà, per l'attuazione degli scopi sociali, che non siano per legge o dal presente statuto riservati all'assemblea o al Comitato predetto.

Art.17

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o quelle altre persone a cui l'Organo Amministrativo creda di conferirle ai sensi del presente statuto e nei limiti ivi determinati.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.18

La società nomina un organo di controllo, che può essere costituito o da un membro monocratico o da un Collegio composto da tre membri che al loro interno nomineranno il Presidente.

L'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile con il dettato dell'art. 2477 del Cod.Civ.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla, previa decisione in tal senso del Comitato di indirizzo e controllo, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale. Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni. L'Organo di controllo è rieleggibile. Il compenso dell'Organo di controllo è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio, nei limiti previsti dalla legge.

La nomina avviene nel rispetto del principio di equilibrio di genere nei termini previsti dalla vigente normativa. I membri dell'organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile.

La nomina dell'organo di controllo o di revisione legale dei conti è effettuata dall'assemblea su designazione del Comitato di indirizzo e controllo.

BILANCIO

Art.19

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed entro i termini di Legge verranno formati l'inventario e il bilancio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale dovranno essere ripartiti nel modo seguente:

- una quota, stabilita dall'Organo Amministrativo, che non dovrà essere inferiore alla misura prevista dalla Legge, verrà assegnata al fondo di riserva ordinario;
- il residuo utile dovrà essere attribuito al capitale, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, per la costituzione o ampliamento di eventuali riserve, fermo restando comunque lo scopo del reimpiego in attività concernenti lo scopo sociale a vantaggio e nell'interesse della collettività.

L'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua pre-

sentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Art.20

Ai fini della legittimità degli affidamenti diretti disposti nei confronti della società è costituito un Comitato di indirizzo e controllo attraverso il quale i soci affidanti, oltre alle prerogative loro riconosciute dal diritto societario, esercitano congiuntamente sulla società un controllo "analogo" a quello esercitato sui propri uffici, esplicando un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative della società.

Ciascun socio affidante, inteso come soggetto contraente con la società di un contratto di servizio, ha diritto di nominare un membro del Comitato, indipendentemente dalla quota sociale detenuta.

I membri del Comitato sono nominati contestualmente all'organo amministrativo e durano in carica per lo stesso periodo come fissato nell'atto di nomina dell'organo amministrativo predetto.

Il Presidente del Comitato è individuato dai membri del Comitato stesso.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni membro esprime un uguale diritto di voto, indipendentemente da ogni altra circostanza. Ogni altra regola di funzionamento ulteriore rispetto a quanto previsto dal presente statuto è adottata dal Comitato stesso con l'approvazione di apposito regolamento.

Il Comitato esercita le seguenti prerogative in tema di nomina degli organi sociali: designa l'amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione della società, ove costituito, nonché il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale; designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, e del collegio sindacale; designa il revisore contabile o la società di revisione.

Il Comitato esercita le seguenti prerogative di indirizzo sulla società:

- si esprime in maniera vincolante sulle linee strategiche ed operative della società, sulle modalità della gestione economico-finanziaria, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
- approva preliminarmente il budget annuale e il piano degli investimenti triennale.

Il Comitato esercita le seguenti prerogative di controllo sulla società:

- approva preliminarmente il bilancio annuale, verificando il grado di attuazione degli obiettivi che lo stesso Comitato, una volta l'anno, determina per l'esercizio successivo, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, in coerenza ai documenti di programmazione delle rispettive amministrazioni comunali;
- esprime il proprio parere vincolante sulle eventuali azioni correttive in caso di scostamento sostanziale sul budget o di squilibrio finanziario della società;
- può esercitare il diritto di veto sul compimento di operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio a favore dei quali vengono prestati i servizi oggetto di affidamento nonché sulla

definizione dell'organigramma sociale e sulle sue modifiche;

- può disporre in ogni momento e senza alcuna limitazione ispezioni sugli atti societari e nelle sedi ove la società svolge la propria attività;
- riceve dall'organo amministrativo della società relazioni semestrali sull'andamento della gestione, e ogni volta ne faccia richiesta.

Il Comitato di controllo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria su richiesta di uno dei soci affidanti o del legale rappresentante della società.

All'interno del Comitato possono essere previste delle Commissioni in composizione ristretta dedicate a specifici scopi, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

SCIoglimento

Art.21

La Società si scioglie nei casi previsti dalla Legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.22

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa. La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Società. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali. Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

DIRITTO DI RECESSO

Art.23

Il diritto di recesso compete, nei casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

Inoltre, il diritto di recesso compete al socio che non intenda più affidare alcun servizio alla società.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

= è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

= il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

= il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio al Registro Imprese l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.2473 C.C.

CLAUSOLA FINALE

Art.24

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al disposto di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", nonché alle norme, in quanto compatibili ed applicabili, contenute nel codice civile nonché alle norme generali di diritto privato.

La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti.

In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali affidati.

Sono fatti salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai soci affidanti nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari.

Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente atto e/o dei successivi contratti di servizio dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del

controllo sulla società da parte dei soggetti affidanti, il Comitato di controllo, ogni socio affidante, il Presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, sentito il Comitato stesso, propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

F.to Paolo Moretti. Notaio Salvatore Lombardo.
